

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3220

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, PATUELLI, SERRENTINO, BASLINI, d'AQUINO,
FERRARI GIORGIO, STERPA**

Presentata il 10 ottobre 1985

**Norme sulla costituzione delle giunte regionali,
provinciali e comunali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ripetersi di situazioni di ingovernabilità delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, per la impossibilità di costituire le rispettive giunte ha creato nell'opinione pubblica il convincimento che le cause che originano questi fatti siano da ricercarsi nell'eccesso di partitocrazia, intesa come prevalenza delle esigenze dei partiti, rispetto alle necessità invece più importanti concernenti le istituzioni.

Poiché anche per altri motivi l'immagine delle istituzioni repubblicane e quella dei governi locali, come espressione della nostra democrazia istituzionale, si vanno deteriorando agli occhi dei cittadini, si rende necessario concorrere con modifiche legislative a modificare le consuetudini distorsive che potrebbero alla

lunga minare la credibilità stessa delle istituzioni democratiche e quindi dello Stato.

Nell'intenzione dei proponenti del presente progetto di legge, la salvaguardia dell'autonomia dei consigli regionali, provinciali e comunali è fuori discussione, ma d'altra parte le valutazioni che essi fanno della mancanza di governi locali elettivi pienamente operanti, è molto grave; i proponenti hanno ritenuto di porre all'attenzione del Parlamento una modifica legislativa che nel rispetto delle procedure previste dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria solleciti nella propria libera determinazione i consigli regionali, provinciali e comunali a procedere rapidamente alla formazione delle giunte.

In questo senso ha operato anche il convincimento che la crescita continua e costante dei compiti affidati in via primaria ed in via delegata dallo Stato alle regioni ed alle altre autonomie locali, impongano nell'interesse dei cittadini, la operatività piena dei governi locali senza che il rinnovo dei consigli produca inattività delle giunte per un arco di tempo molto lungo.

A questo fine si propone nel presente progetto di legge che i consigli regionali e provinciali procedano entro 30 giorni alla convalida degli eletti e ad eleggere la giunta. Si propone altresì, decorsi 90 giorni dall'espressione del voto e verificatosi il caso della non ancora avvenuta elezione della giunta, che si inizi, da parte degli organi competenti, la procedura di scioglimento del consiglio e conseguente rinnovo del medesimo.

Infine si propone anche che in casi di crisi politica della giunta, ovvero del verificarsi di quei presupposti legali dai quali discende l'impossibilità per la giunta di legittimamente operare, i consigli delle regioni, delle province e dei comuni debbano sanare la situazione entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione dell'atto consiliare dal quale risulta che la giunta non è nel pieno delle proprie funzioni legittime e che non può compiere atti giuridicamente perfetti e validi.

In un momento in cui si parla insistentemente della necessità di recuperare i concetti di moralità pubblica e di eticità della politica nella prassi politica quotidiana è sembrato, ai proponenti, doveroso chiedere al Parlamento l'approvazione del presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consigli regionali, dopo che siano state espletate le procedure per la verifica dei risultati e la convalida degli eletti, convocano, entro 30 giorni, una seduta di consiglio per la elezione della giunta e del suo presidente.

Le procedure per l'elezione del presidente e della giunta, devono essere concluse entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e comunque non oltre il novantesimo giorno a decorrere dall'ultimo giorno utile per l'espressione del voto.

ART. 2.

I consigli provinciali, dopo che siano state espletate le procedure per la verifica dei risultati e la convalida degli eletti, convocano, entro 30 giorni, una seduta di consiglio per l'elezione della giunta e del suo presidente.

Le procedure per l'elezione del presidente e della giunta, devono essere concluse entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e comunque non oltre il novantesimo giorno a decorrere dall'ultimo giorno utile per l'espressione del voto.

ART. 3.

I consigli comunali, dopo che siano state espletate le procedure per la verifica dei risultati e la convalida degli eletti, convocano, entro 30 giorni, una seduta di consiglio per l'elezione del sindaco e della giunta.

Le procedure per l'elezione del sindaco e della giunta, devono essere concluse entro 60 giorni dalla convalida degli eletti e comunque non oltre il novantesimo giorno a decorre dall'ultimo giorno utile per l'espressione del voto.

ART. 4.

Trascorsi uno o tutti e due i termini temporali di cui all'articolo 1, secondo comma, il Presidente del Consiglio, su segnalazione del Commissario di Governo, promuove le procedure previste dalla Costituzione e dalla legge ordinaria per lo scioglimento del consiglio regionale e la conseguente indizione di nuove elezioni.

ART. 5.

Trascorsi uno o tutti e due i termini temporali di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3, secondo comma, il Prefetto dispone, nel rispetto delle norme di cui al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, per lo scioglimento del consiglio provinciale e del consiglio comunale inadempienti.

ART. 6.

Le spese per eventuali nuove elezioni che si rendessero necessarie, sono a carico dei consigli regionale, provinciale e comunale inadempienti. Nessun rimborso può essere previsto a carico del bilancio dello Stato.

ART. 7.

Nei casi di crisi politica della giunta, ovvero nei casi in cui si verificano quei presupposti legali dai quali discende l'impossibilità per la giunta di legittimamente operare, i consigli regionali, provinciali e comunali debbono sanare la situazione entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione dell'atto consiliare dal quale risulta che la giunta non è nel pieno delle proprie funzioni legittime e che non può compiere atti giuridicamente perfetti e validi.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, si applicano le procedure previste dagli articoli 4 e 5.